



EPSILON SGR

**SINTESI DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI CONFLITTI DI INTERESSE
DI EPSILON SGR S.p.A.**

Giugno 2023

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire una descrizione, in forma sintetica, della politica adottata da Epsilon SGR S.p.A. (di seguito anche "Epsilon SGR" o la "SGR") in conformità alle previsioni in materia di gestione dei conflitti di interesse delle direttive MiFID (Direttiva 2014/65/CE), UCITS (Direttiva 2009/65/CE, come tempo per tempo modificata e integrata) e AIFM (Direttiva 2011/61/UE) e delle relative normative comunitarie e nazionali di attuazione ("Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche - TUF" e "Regolamento Intermediari" emanato dalla CONSOB con delibera 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche).

Nell'ambito della propria attività di prestazione (i) di servizi o attività d'investimento e servizi accessori (ii) del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR - anche per effetto dell'appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito il "Gruppo") - può trovarsi in situazioni di conflitto di interesse nei confronti dei Clienti, degli OICR gestiti o degli Investitori. La SGR, ai sensi della vigente normativa, è tenuta a istituire, attuare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, adeguata alle dimensioni ed all'organizzazione della SGR stessa, nonché alla natura, alle dimensioni ed alla complessità della sua attività finalizzata a (i) individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere l'interesse di uno o più Clienti, OICR o Investitori e (ii) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

La SGR ha pertanto adottato un'apposita politica che contiene la descrizione delle circostanze che generano o potrebbero generare situazioni di conflitti di interesse tra Epsilon SGR e/o i suoi Soggetti Rilevanti e i Clienti, OICR o Investitori o tra i Clienti, OICR o Investitori della SGR, al momento della prestazione di qualunque Servizio e attività di investimento o del Servizio di Gestione Collettiva del Risparmio o di una combinazione di tali Servizi. Tale documento recepisce le raccomandazioni definite nel "Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse" predisposto dall'Associazione di categoria Assogestioni.

La SGR ha, pertanto, identificato una serie di situazioni di potenziale conflitto di interesse in relazione (i) alla selezione degli investimenti, (ii) alla scelta delle controparti contrattuali e (iii) all'esercizio del diritto di voto.

Nell'attività di **selezione degli investimenti** dei patrimoni gestiti la SGR ha identificato le seguenti principali tipologie di conflitto di interesse:

- l'investimento in e/o la raccomandazione di strumenti finanziari emessi, istituiti, originati o gestiti da una Società del Gruppo;
- l'investimento in e/o la raccomandazione di strumenti finanziari per i quali una Società del Gruppo ha partecipato al collocamento;
- l'investimento in e/o la raccomandazione di strumenti finanziari emessi, istituiti, originati o gestiti da società rispetto alle quali (o rispetto al cui controllante o azionista di maggioranza) il Gruppo Intesa Sanpaolo:
 - detiene una posizione direzionale e/o una partecipazione rilevante nel capitale;
 - designa uno o più membri degli organi sociali;
 - partecipa ai patti parasociali;
 - ha erogato finanziamenti significativi o è uno dei principali finanziatori;
 - ricopre il ruolo di operatore specialista o di fornitore di liquidità relativamente ad alcuni strumenti finanziari della società o ha prestato servizi e attività di finanza aziendale alla società;
 - è partecipato in misura rilevante;
- l'inserimento nel patrimonio gestito di quote o azioni di OICR istituiti o gestiti dalla SGR medesima o da altre Società di gestione del Gruppo o in cui il Gruppo Intesa Sanpaolo detiene una partecipazione rilevante;
- il trasferimento di strumenti finanziari da un patrimonio gestito a un altro, anche indirettamente, per il tramite di un soggetto negoziatore;
- l'inserimento nel patrimonio gestito e/o la raccomandazione di strumenti finanziari sui quali il gestore o altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella gestione detengono una posizione direzionale e/o una partecipazione rilevante nel proprio portafoglio;
- la selezione e/o la raccomandazione degli strumenti finanziari o degli altri investimenti da inserire in patrimoni gestiti che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche o hanno obiettivi di investimento sostenibile, indipendentemente dalle preferenze di sostenibilità dei Clienti/Investitori;
- l'inserimento nei patrimoni gestiti e/o la raccomandazione di strumenti finanziari relativi a società in cui il gestore o un altro Soggetto Rilevante ricopre un ruolo significativo;
- la presenza di un interesse personale di un Soggetto Rilevante;
- il conferimento alla SGR di deleghe di gestione da più intermediari, anche esterni al Gruppo.

Relativamente alla **selezione delle controparti contrattuali** si considerano situazioni di conflitto di interesse le seguenti principali fattispecie:

- l'utilizzo come negoziatore di una Società del Gruppo;
- l'utilizzo di controparti contrattuali del Gruppo che prestano servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad esempio, servizi di custodia, amministrazione, consulenza, gestione del portafoglio, distribuzione dei prodotti gestiti, ricerca);
- la presenza di accordi per percepire compensi o commissioni o benefici non monetari (c.d. "incentivi").

In relazione all'**esercizio dei diritti di voto** si considerano situazioni di conflitto di interesse l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, emessi da Società del Gruppo o da società con le quali la SGR, i suoi soci rilevanti o le società del Gruppo intrattengono rapporti di natura strategica.

La SGR ha definito adeguate procedure e misure organizzative, amministrative e di controllo al fine di prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse e far sì che non ledano gli interessi dei patrimoni gestiti, dei Clienti e degli Investitori. In particolare, la SGR ha adottato apposite politiche interne, quali:

- il **Codice Etico**, che disciplina i principi generali di comportamento che devono essere tenuti dai Soggetti Rilevanti ed impedisce la percezione di omaggi eccedenti il modico valore;
- il **Codice Interno di Comportamento**, che disciplina le operazioni di investimento personale dei Soggetti Rilevanti, prevedendo specifici obblighi di comunicazione ed autorizzazione preventiva;
- il **Protocollo di Autonomia** proposto da Assogestioni con l'obiettivo di salvaguardare l'autonomia decisionale delle SGR nell'assunzione delle scelte concernenti la prestazione dei servizi di gestione; in particolare, esso definisce le modalità di selezione delle controparti negoziatrici e prevede limiti generali all'acquisto e/o alla raccomandazione, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo o da società alle quali vengano prestati servizi da società del Gruppo;

nonché ulteriori documenti volti a presidiare il rispetto della normativa vigente in materia di (i) approvazione e/o distribuzione di prodotti e servizi, (ii) gestione degli incentivi corrisposti e/o percepiti nell'ambito delle attività svolte della SGR (iii) modalità con cui la SGR esegue o trasmette gli ordini dei patrimoni gestiti.

La SGR ha altresì adottato barriere di tipo informativo, nonché misure di separazione funzionale e logistica volte alla gestione di eventuali informazioni privilegiate e/o confidenziali, individuando opportune cautele e limitazioni operative.

Nella prestazione dei servizi di Gestione di portafogli e di Consulenza in materia di investimenti, laddove le disposizioni organizzative e amministrative adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non si rivelassero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la SGR provvede ad informare chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati. Indipendentemente dall'adeguatezza delle misure sinora adottate, la SGR effettua una *disclosure* ai Clienti in fase pre-contrattuale, informandoli in merito alla tipologia di conflitti di interesse che si potrebbe manifestare.

Per quanto attiene al servizio di Gestione collettiva del risparmio, quando le misure adottate non risultino sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi di uno o più OICR gestiti o degli Investitori, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque che la SGR agisca nel miglior interesse degli OICR o degli Investitori. La SGR rende disponibile periodicamente agli Investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle eventuali situazioni di conflitto di cui sopra, illustrando la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione e la relativa motivazione.

La mappatura delle situazioni di conflitto di interesse e le connesse analisi sono da considerarsi una rappresentazione statica. La costante innovazione di prodotto e di processo, unitamente alla rilevanza di fattori esogeni alla sfera di influenza della SGR impongono di procedere ad un'attività costante di aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse. La politica tiene in considerazione anche le circostanze, delle quali la SGR è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero potenzialmente causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dall'attività delle altre società appartenenti al Gruppo. A tale scopo, la SGR procede all'aggiornamento almeno annuale della mappatura, attivandosi per identificare tutte le situazioni di potenziale conflitto di interesse che possono sorgere nella prestazione dei servizi. Le situazioni di effettivo conflitto così

individuate vengono censite nel Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli, tenuto ai sensi della vigente normativa.

Più in generale, la politica di gestione dei conflitti di interesse potrà essere modificata in ogni momento per tener conto dei cambiamenti che dovessero intervenire nell'organizzazione della SGR e delle modifiche delle normative di riferimento. Resta fermo il diritto dei Clienti al dettaglio (o potenziali Clienti) di richiedere maggiori dettagli in relazione alla politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito internet della SGR.

La SGR ha, infine, adottato uno specifico sistema di controlli al fine di verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure per la gestione e l'eventuale *disclosure* dei conflitti di interesse individuati. In tale ambito, la SGR ha istituito, internamente al Consiglio di Amministrazione, il Comitato dei Consiglieri Indipendenti, a cui sono attribuiti compiti consultivi, istruttori e propositivi in materia di gestione dei conflitti d'interesse relativi ai prodotti e servizi prestati dalla SGR.